LAVORO & PREVIDENZA - 2021

CONTRIBUTI FISSI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2020

01. NOZIONE

Come noto i soggetti iscritti alle gestioni **artigiani e commercianti** dell'Inps sono tenuti al versamento di appositi **contributi previdenziali**.

Tali contributi sono percentualmente calcolati sul reddito conseguito nell'esercizio delle attività ma prevedono una soglia minima, ovvero, anno per anno, viene determinato **un minimale** sul quale calcolare la percentuale indicata onde procedere al versamento.

In altre parole anche in assenza di reddito, o di reddito inferiore al detto minimale, occorrerà versare comunque la stessa somma per contributi previdenziali.

Per tale motivo questi contributi vengono definiti **fissi**.

L'Inps ha determinato il **contributo dovuto per il 2020** con circolare **n. 28 del 17 febbraio 2020**.

Vediamo il tutto.

02. IL REDDITO MINIMALE

Il **reddito minimale** sul quale la contribuzione deve essere versata è, cambiato. Per il 2020 lo stesso è pari a:

15.953 euro

Vediamo come lo stesso è variato negli ultimi anni:

ANNO	REDDITO MINIMALE
2010	14.334 euro
2011	14.552 euro
2012	14.930 euro
2013	15.357 euro
2014	15.516 euro
2015	15.548 euro
2016	15.548 euro
2017	15.548 euro
2018	15.710 euro
2019	15.878 euro

RICORDA	**Sul limite sopra esposto vanno applicate le aliquote contributive.**

03. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le **aliquote contributive** **fissate per il 2020** sono le seguenti:

ANNO	ARTIGIANI	COMMERCIANTI	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni
2020	24%	24,09%	21,90%	21,99%

Anche in questo caso vediamo come sono state **modificate** le **aliquote contributive** nel corso degli ultimi anni:

ANNO	ARTIGIANI	COMMERCIANTI	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni
2010	20%	20,09%	17%	17,09%
2011	20%	20,09%	17%	17,09%
2012	21,30%	21,39%	18,30%	18,39%
2013	21,75%	21,84%	18,75%	18,74%
2014	22,20%	22,29%	19,20%	19,29%
2015	22,65%	22,74%	19,65%	19,74%
2016	23,10%	23,19%	20,10%	20,19%
2017	23,55%	23,64%	20,55%	20,64%
2018	24%	24,09%	21%	21,09%
2019	24%	24,09%	21,45%	21,54%

RICORDA	L'art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011 aveva previsto che, con effetto dal **1 gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

04. I CONTRIBUTI FISSI DOVUTI

Conosciuto il **minimale reddituale** e **l'aliquota contributiva**, di conseguenza possiamo determinare la misura dei **contributi minimi** (***fissi***) dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti per il **2020** tenuto conto che **occorre aggiungere € 7,44 quale contributo maternità**:

ANNO	ARTIGIANI €	COMMERCIANTI €	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2020	3.836,16	3.850,52	3.501,15	3.515,50

Conseguente la misura dei **contributi minimi** dovuti per gli **anni trascorsi**:

ANNO	ARTIGIANI €	COMMERCIANTI €	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2010	2.866,80	2.879,80	2.436,78	2.449,68
2011	2.910,40	2.923,50	2.473,84	2.486,94
2012	3.187,53	3.200,96	2.739,63	2.753,07
2013	3.347,59	3.361,41	2.886,88	2.900,70
2014	3.451,99	3.465,96	2.986,51	3.000,48
2015	3.529,06	3.543,05	3.062,62	3.076,61
2016	3.599,03	3.613,02	3.132,59	3.146,58
2017	3.668,89	3.682,99	3.302,55	3.216,55
2018	3.777,84	3.791,98	3.306,54	3.320,68
2019	3.818,16	3.832,45	3.413,27	3.427,56

Per i **periodi inferiori all'anno solare**, il contributo sul minimale **rapportato a mese**, tenuto conto che occorre aggiungere **€ 0,62 quale contributo maternità**, risulta pari a:

ANNO	ARTIGIANI €	COMMERCIANTI €	Coadiutori artigiani età inferiore ai 21 anni €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2020	319,68	320,88	291,76	292,96

RICORDA	Anche nel 2020 continueranno ad applicarsi, per **commercianti e artigiani**, gli sconti sui **contributi Inps** per over 65 e per chi aderisce al regime forfettario. Per approfondire vedi la nostra scheda **Riduzione contributi INPS artigiani e commercianti**.

05. CONTRIBUZIONE SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo per l'anno 2020 **è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa** (vedi *circolare n. 102 del 12 gennaio 2003*) per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della **prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 47.379,00**.

Per i redditi **superiori a € 47.379,00** annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

2020	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 47.379,00	24%	24,09%
	superiore a € 47.379,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 47.379,00	21,90%	21,99%
	superiore a € 47.379,00	22,90%	22,99%

06. IL MASSIMALE DI REDDITO

L'INPS nella circolare annuale precisa:

> *L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, **per il 2020** pari ad **€ 47.379,00**, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.*
>
> *Per **l'anno 2020**, pertanto, il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **€ 78.965,00** (€ 47.379,00 più € 31.586,00).*

Si ricordi che i predetti limiti individuali riguardano **esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data**.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (cosiddetta riforma Dini), **per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo è pari, per il 2020**, a **€ 103.055,00**: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Riassumiamo nella tabella seguente il **contributo annuo massimo** dovuto:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
SOGGETTI	**ARTIGIANI**	**COMMERCIANTI**
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni	**19.267,46**	**19.338,53**
coadiuvanti di età **non** superiore ai 21 anni	**17.609,20**	**17.680,26**
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
SOGGETTI	**ARTIGIANI**	**COMMERCIANTI**
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni	**25.289,96**	**25.382,71**
coadiuvanti di età **non** superiore ai 21 anni	**23.125,81**	**23.218,55**

07. LE SCADENZE DI VERSAMENTO

Il **contributo minimo obbligatorio** è dovuto in **4 rate** che sostanzialmente si riassumo in un giorno del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre infatti:

Periodo	Rata	Termine versamento
I TRIMESTRE	**Prima**	**18 maggio 2020**
II TRIMESTRE	**Seconda**	**20 agosto 2020**
III TRIMESTRE	**Terza**	**16 novembre 2020**
IV TRIMESTRE	**Quarta**	**16 febbraio 2021**

08. SOGGETTI OBBLIGATI

Come detto sono tenuti al pagamento i **soggetti iscritti** alla gestione artigiani e commercianti, che possiamo riassumere nei seguenti:

contribuenti titolari di imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
coadiuvanti dei medesimi;
i collaboratori familiari;
i soci di S.r.l. che svolgono attività commerciale;
il socio di S.r.l. unipersonale (artigiana o con attività commerciale);
i soci accomandatari di S.a.s. che svolgono attività artigiana o commerciale;
i soci di S.n.c. con attività artigiana/commerciale con carattere di abitualità e prevalenza;
altri operatori se sussistono specifiche condizioni.

08. CASI PARTICOLARI

Elenchiamo ora alcune particolarità:

Affittacamere e produttori di assicurazione **Iscritti alla gestione commercianti**	Non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dello importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensil i(7,44 € annui).
Socio di srl con quota minima	La Cassazione ha chiarito che il titolare di una quota minima di una s.r.l. **non è tenuto** alla iscrizione alla gestione commercianti anche se partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ma non abbia alcun ruolo di gestione nella società. L'obbligo di contribuzione sussiste solo in presenza del socio-amministratore, ossia un soggetto che ricopre un ruolo di gestione nella società.
Attività di pura locazione	La Cassazione ha stabilito che l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce attività commerciale, pertanto ai fini previdenziali non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Imprenditore individuale socio di società di persone e S.r.l.	La quota di reddito dichiarata da una S.r.l. costituisce base imponibile previdenziale nel caso in cui il socio sia tenuto all'iscrizione alla gestione IVS per l'attività svolta nella S.r.l e anche nel caso in cui il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone
Doppia contribuzione	La Corte Costituzionale (Sentenza 15/2012) ha stabilito che il socio-lavoratore di una società commerciale o artigiana che partecipa al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità e che nel contempo risulti anche amministratore della stessa riscuotendo un apposito compenso, ha l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS (**gestione IVS e Gestione separata**).